

Prato, 24 Aprile 2023

**Lettera informativa n. 19/2023**

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: ALTRE NOVITA' 2023**

**1. CONVERTITO IL D.L. 11 SULLE MODIFICHE AL C.D. SUPERBONUS**

La L. 38/2023, di conversione del D.L. 11/2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023.

Di seguito le novità di interesse che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, sono entrate in vigore a decorrere dal 12 aprile 2023, giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo	Contenuto
Articolo 01	<b>Proroga termini spese per le persone fisiche</b> In sede di conversione in legge è stata prorogata al 30 settembre 2023, rispetto all'originario termine del 31 marzo 2023, la data ultima di sostenimento delle spese per gli interventi effettuati su unità immobiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, arti e professioni, fermo restando che almeno il 30% delle spese complessive sia stato sostenuto entro il 30 settembre 2022.
Articolo 1, co. 1, lettera a)	<b>Divieto acquisto da parte delle P.A.</b> Introducendo il nuovo co. 1- <i>quinquies</i> all'articolo 121, D.L. 34/2020, viene previsto che le P.A. di cui all'articolo 1, co. 2, L. 196/2009, non possono acquistare crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al co. 1, lettere a) (sconto in fattura) e b) (cessione del credito).
Articolo 1, co. 1, lettera a)	<b>Modifiche all'utilizzo dei crediti da parte di banche e intermediari finanziari</b> In sede di conversione in legge è stato inserito il nuovo co. 1- <i>sexies</i> nell'articolo 121, D.L. 34/2020, prevedendo che a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione, acquirenti dei crediti d'imposta in relazione a interventi la cui spesa è stata sostenuta entro il 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di BTP, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d'imposta già utilizzati ad esaurimento della propria capienza fiscale. In ogni caso, il primo utilizzo per sottoscrizione di BTP può essere fatto in relazione alle emissioni effettuate partire dal 1° gennaio 2028.



*Professionisti Associati*  
Prato

<p>Articolo 1, co. 1, lettera b)</p>	<p><b>Modifiche al concorso nel dolo da parte del cessionario</b></p> <p>Nell'articolo 121, D.L. 34/2020, viene introdotto il nuovo co. 6-<i>bis</i>, prevedendo che, ferme le ipotesi di dolo previste dal co. 6 e il divieto di acquisto previsto dall'articolo 122-<i>bis</i>, co. 4, D.L. 34/2020, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido è in ogni caso escluso con riguardo agli acquirenti dei crediti di imposta che siano in possesso della seguente documentazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;</li><li>b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, che attesti tale circostanza;</li><li>c) visura catastale <i>ante operam</i> o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;</li><li>d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;</li><li>e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;</li><li>f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;</li><li>g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, co. 1 e 2, D.L. 34/2020, la documentazione prevista dall'articolo 6, co. 1, lettere a) e c), Decreto Mise 6 agosto 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, che attesti tale circostanza;</li><li>h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all'articolo 3, co. 3, lettere a) e b), del regolamento di cui D.P.R. 322/1998, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF;</li><li>i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42, D.Lgs. 231/2007. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs. 231/2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata; i -<i>bis</i>) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal D.M. 329/2020;</li><li>i -<i>ter</i>) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il co.ttente.</li></ul> <p>L'esclusione dalla responsabilità in solido opera, per effetto del nuovo co. 6-<i>ter</i>, anche con riguardo a coloro che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società</p>
--	--



*Professionisti Associati*  
Prato

	<p>appartenente al gruppo bancario o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al co. 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, co. 4, D.L. 34/2020.</p> <p>Ovviamente il mancato possesso di parte della documentazione di cui al co. 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può comunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.</p>
Articolo 2, co. 1-3-quinquies	<p><b>Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali</b></p> <p>Non è più consentito, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, co. 2, D.L. 34/2020, l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, co. 1, lettere a) (sconto in fattura) e b) (cessione del credito).</p> <p>Il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter, D.L. 34/2020.</p> <p>Inoltre, il divieto non trova applicazione in riferimento alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, per i quali <u>in data antecedente al 17 febbraio 2023:</u></p> <p>a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, co. 13-ter, D.L. 34/2020 e per gli interventi effettuati dai condomini risulti altresì adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori.</p> <p>b) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, co. 2, D.L. 34/2020, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali al 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.</p> <p>Parimenti, il divieto non trova applicazione per le opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi <u>diversi da quelli di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:</u></p> <p>a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;</p> <p>b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 12 aprile 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o co.ttente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R 445/2000;</p> <p>c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, co. 1, lettera d) e 3, Tuir, e all'articolo 16, co. 1-septies, D.L. 63/2013, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.</p>



*Professionisti Associati*  
Prato

	<p>In sede di conversione in legge è stato, inoltre, previsto che il divieto di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito non si applica alle opzioni esercitate da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di <i>in house providing</i>;</li><li>- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;</li><li>- Onlus, Odv e Aps già costituiti al 12 aprile 2023.</li></ul> <p>Limitatamente a Onlus, Odv e Aps, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione del limite di spesa di cui all'articolo 119, co. 10-<i>bis</i>, D.L. 34/2020, devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo dell'articolo 119, co. 10-<i>bis</i>, lettera b), D.L. 34/2020, prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo co. 10-<i>bis</i>. Il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del CdA delle Onlus, Odv e Aps, previsto dalla lettera a) del co. 10-<i>bis</i> dell'articolo 119, D.L. 34/2020, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, che i predetti membri del CdA non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.</p> <p>Esclusi dal divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito sono anche gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, co. 8-<i>ter</i>, primo periodo, D.L. 34/2020, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del CdM 16 settembre 2022, situati nei territori delle Marche.</p>
Articolo 2, co. 3- <i>sexies</i>	<p><b>Modifiche rateizzazione crediti</b></p> <p>Intervenendo sull'articolo 119, D.L. 34/2020, viene inserito il nuovo co. 8-<i>quinquies</i>, stabilendo che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.</p> <p>L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.</p> <p>L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.</p>
Articolo 2- <i>bis</i>	<p><b>Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi agevolati</b></p> <p>Viene stabilito che le disposizioni dell'articolo 1, co. 894, L. 197/2022, e dell'articolo 2, co. 2 e 3, D.L. 11/2023, si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.</p>
Articolo 2- <i>ter</i>	<p><b>Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per detraibilità delle spese</b></p> <p>In riferimento alle spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, co. 2, D.L. 34/2020:</p>



*Professionisti Associati*  
Prato

	<ul style="list-style-type: none"><li>- l'articolo 121, co. 1-<i>bis</i>, D.L. 34/2020, deve essere interpretato nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;</li><li>- gli articoli 119, co. 15, e 121, co. 1-<i>ter</i>, D.L. 34/2020, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;</li><li>- è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione <i>in bonis</i> di cui all'articolo 2, co. 1, D.L. 16/2012, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, co. 3, D.M. 58/2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, co. 1-<i>quater</i>, 1-<i>quinqies</i> e 1-<i>septies</i>, D.L. 63/2013 e all'articolo 119, co. 4, D.L. 34/2020. In relazione a tali benefici fiscali, la lettera b), co. 1, articolo 2, D.L. 16/2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, co. 1, D.L. 34/2020, la remissione <i>in bonis</i> del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al co. 7, articolo 121, D.L. 34/2020;</li><li>- l'articolo 10-<i>bis</i>, D.L. 21/2022, si interpreta nel senso che:<ol style="list-style-type: none"><li>1. per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a), co. 1, articolo 10-<i>bis</i>, D.L. 21/2022, oppure di documentare al co.ttente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b), co. 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;</li><li>2. il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del co. 1 e al co. 2, articolo 10-<i>bis</i>, D.L. 21/2022, è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;</li><li>3. le disposizioni dell'articolo 10-<i>bis</i>, D.L. 21/2022, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.</li></ol></li></ul>
Articolo 2- <i>quater</i>	<p><b>Interpretazione autentica dell'articolo 17, co. 1, D.Lgs. 241/1997</b></p> <p>Viene stabilito che l'articolo 17, co. 1, primo periodo, D.Lgs. 241/1997, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020, nei confronti di enti impositori diversi.</p>
Articolo 2- <i>quinqies</i>	<p><b>Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito</b></p> <p>La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui al l'articolo 3, co. 10-<i>octies</i>, D.L. 198/2022, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso al 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, co. 1, D.L. 16/2012, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.</p>

## 2. “ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI: SCADENZA ISTANZE AL 30 APRILE 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di pagare in maniera agevolata i ruoli a carico dei contribuenti (affidati all’agente della riscossione entro lo scorso 30 giugno 2022), attraverso una istanza di adesione da presentare in forma telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate Riscossioni; si rammenta che la scadenza di presentazione dell’istanza è fissata al prossimo **30 aprile 2023**.

### La rottamazione

Attraverso la definizione dei ruoli (cosiddetta Rottamazione *quater*) i contribuenti possono ottenere 2 vantaggi:

- sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, laddove presenti;
- pagamento in 18 rate trimestrali a partire dal prossimo 31 luglio, ricordando comunque che le prime due rate saranno pari ciascuna al 10% del complessivo importo dovuto. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

Per valutare la possibilità di accedere a tale definizione i contribuenti possono richiedere al concessionario della riscossione la propria situazione debitoria verificando i ruoli definibili e gli importi effettivamente dovuti fruendo della rottamazione. Si evidenzia che la richiesta del prospetto informativo non costituisce adesione ma si tratta unicamente di una verifica degli importi agevolabili; per fruire della rottamazione dei ruoli occorre successivamente presentare apposita istanza, la cui scadenza di presentazione è, come detto, il prossimo il 30 aprile.

I clienti di Studio interessati a valutare tale definizione nonché a farsi seguire nella presentazione della domanda, devono immediatamente inviare mail con oggetto “URGENTE ROTTAMAZIONE” alla dott. ssa Ciobanu Anca ( [ciobanu.a@professionistiassociati-prato.com](mailto:ciobanu.a@professionistiassociati-prato.com)).

### I recenti chiarimenti

Con la circolare n. 6/E/2023 l’Agenzia delle entrate è tornata a fornire i propri chiarimenti in merito alle diverse ipotesi di definizione previste dalla Legge di Bilancio 2023; tra questi chiarimenti alcuni hanno riguardato anche la rottamazione dei ruoli.

<b>Ruoli di sole sanzioni</b>	Per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, per avvalersi della definizione, deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal fine, attivarsi presentando la dichiarazione di adesione alla definizione.
<b>Ruoli non definibili</b>	Nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione (ad esempio, debiti verso enti previdenziali privati che hanno dichiarato di non aderire alla presente



	definizione), gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione.
<b>Rottamazioni precedenti – ruoli non definibili</b>	Possono essere oggetto della “rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti rottamazioni purché rientranti nell’ambito applicativo della nuova definizione agevolata. Ciò vale anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente rottamazione in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.
<b>Rottamazioni precedenti – calcolo importi dovuti</b>	Nel caso di adesione alla rottamazione quater in relazione a ruoli con precedenti definizioni non perfezionate a causa di irregolarità di versamento delle rate, si tiene conto di quanto già versato a titolo di capitale, rimborso spese esecutive e di notifica.
<b>Rateazioni irregolari in corso</b>	In presenza di debiti oggetto di dilazioni ordinarie/straordinarie con piani di pagamento non regolari ma non ancora soggetti a decadenza, è possibile accedere alla rottamazione quater in relazione al residuo non ancora pagato.

### 3. ANCORA TEMPO PER IL CONDONO FORMALE E PER IL RAVVEDIMENTO SPECIALE ATTENZIONE QUINDI AI CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 6/E/2023

#### Aspetti generali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo del D.L. 34/2023 sono state modificate alcune scadenze della tregua fiscale, relativamente al ravvedimento speciale e alla sanatoria delle irregolarità formali.

Il Legislatore ha previsto 2 interventi:

- si rinvia al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
- sul ravvedimento speciale, la rimozione delle irregolarità o dell’omissioni imputabili al contribuente, in luogo del 31 marzo 2023, deve avvenire entro la data del 30 settembre 2023, al contempo sono prorogate rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 la 2° e la 3° rata, le altre scadenze rimangono invariate.

Si ricorda che sul tema l’Agenzia delle entrate è intervenuta con le circolari n. 1/E/2023 e n. 2/E/2023, successivamente, in concomitanza alla scadenza è stata emanata la circolare n. 6/E del 20 marzo della quale si propone di seguito una sintesi.

#### Sintesi della circolare n. 6/E/2023

La circolare citata contiene indicazioni:

- sulla regolarizzazione delle irregolarità formali;
- sul “ravvedimento speciale”;
- sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- sulla definizione delle liti pendenti;



*Professionisti Associati*  
Prato

- sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Tenuto conto dei temi che si considerano di maggior interesse si riporta una sintesi tabellata con indicato in parentesi della prima colonna il riferimento ai commi istitutivi della L. 197/2022.

<b>Regolarizzazione delle irregolarità formali (co. da 166 a 173)</b>	<p>In materia di Iva si considerano sanabili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'invio delle fatture elettroniche allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell'imposta;</li><li>- l'omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'Iva dovuta;</li><li>- l'errata indicazione del codice "<i>natura</i>", laddove non incida sulla corretta liquidazione dell'imposta.</li></ul>
<b>Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (co. da 174 a 178)</b>	<p>Non rientra nel ravvedimento speciale l'esercizio dell'opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati.</p> <p>Rientrano invece nel ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell'articolo 41-bis, D.P.R. 600/1973 (Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'Anagrafe tributaria), purché non già contestate.</p>
<b>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (co. da 179 a 185),</b>	<p>Si precisa che gli atti derivanti dai controlli formali di cui all'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 rientrano nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell'esito del controllo.</p> <p>inoltre, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni, ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 472/1997.</p>
<b>Definizione agevolata delle controversie tributarie (co. da 186 a 205),</b>	<p>La circolare chiarisce che, in caso di effettuazione della costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni per il reclamo/mediazione, la lite è definibile attraverso il pagamento di un importo pari all'intero valore della controversia.</p> <p>Nell'ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile per il/i socio/i e la società procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell'atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.</p> <p>Per le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo pendente in Cassazione, ed eventualmente anche interessate dalla soccombenza integrale dell'Agenzia nei precedenti gradi di giudizio, la lite è definibile mediante pagamento del 15 per cento del valore della controversia.</p> <p>La circolare chiarisce, inoltre, che la presentazione dell'istanza di sospensione del giudizio non vincola alla definizione della lite e dell'altra parte l'intervenuta trattazione dell'udienza non preclude la definizione agevolata.</p>
<b>Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con</b>	<p>La circolare precisa che, qualora al 1° gennaio 2023 sia decorso il termine per il pagamento di una o più rate nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l'intero ammontare del debito residuo.</p> <p>Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata entro l'ordinaria</p>





*Professionisti Associati*  
Prato

**adesione, reclamo o  
mediazione e  
conciliazione giudiziale  
(co. da 219 a 221),**

scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**